

AVVISO ACQUACOLTURA - AZIONE 7

FAQ

FAQ1

D: Una impresa di acquacoltura di una Regione (es: Molise) che non ha dichiarato lo stato di emergenza può comunque partecipare al bando in oggetto?

R: *La declaratoria dello stato di emergenza da parte della Regione presso cui insiste la sede legale dell'impresa non figura tra i requisiti per presentare istanza a valere sul presente Avviso.*

FAQ 2

D: Allegato 4 - perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, che attesti l'esistenza del nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa. Si chiede se detta perizia richiesta come "asseverata" debba sottostare alla firma innanzi a un notaio o al cancelliere del tribunale o se sia sufficiente la firma autografa con allegazione documento di identità o digitale.

R: *Ferma la facoltà del professionista abilitato di rivolgersi ad un notaio ovvero ad un cancelliere del tribunale, è sufficiente che la perizia – firmata digitalmente ovvero con firma autografa allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore – sia redatta da un professionista abilitato che, con apposita dichiarazione riportata nella perizia medesima, attesti - assumendosene piena responsabilità civile e penale per eventuali falsi materiali o ideologici - la correttezza dei contenuti rappresentati e la corrispondenza al vero dei dati dichiarati con particolare riferimento all'esistenza del nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa.*

FAQ 3

D: Allegato 3 - elenco fatture. Si conferma che l'allegato 3 non è soggetto a sottoscrizione?

R: *Al fine di garantirne la riconducibilità all'impresa che presenta l'istanza a valere sul presente Avviso, si richiede che anche l'Allegato 3, relativo all'elenco delle fatture, venga sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante dell'impresa digitalmente ovvero con firma autografa allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore*

FAQ 4

D: Allegato 1 - Parte "stato attività" - Viene richiesto da che anno l'impresa è attiva - PIU' DI TRE anni/DAL 2021/DAL 2022/DAL 2023/DAL 2024. Nell' AVVISO DI ATTUAZIONE al punto 5.3.2 Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate viene evidenziato che l'operazione è ammissibile al sostegno del FEAMPA solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, tutte le seguenti condizioni e specificatamente richiamo il punto 2) l'operazione riguarda la sospensione temporanea dell'attività, per mortalità di massa eccezionale, con una perdita economica dovuta alla sospensione superiore al 30% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

Ciò premesso si ravvedono le seguenti criticità:

- 1) inizio attività nel 2024 - in questo caso si ritiene la domanda irricevibile per mancanza dei requisiti soggetti non avendo, di fatto, subito alcuna perdita. Si conferma quanto sopra?
- 2) in caso di possibilità di raffronto con annualità inferiori al triennio risulta oggettivamente e soggettivamente complesso la equiparazione a imprese con caratteristiche analoghe. Un metodo prudenziale di valutazione è ipotizzabile assumendo a riferimento i dati di bilancio delle

maggiori imprese che operano nelle aree marittime di riferimento. I dati di bilancio consisterebbero nella parte dove viene evidenziata la mutualità della società che riporta (obbligatoriamente) il numero addetti e il prodotto conferito in termini di valore. Il tutto riportato nella relazione del professionista. Si ritiene condivisibile tale metodologia di valutazione?

R1: Si conferma. Trattandosi di misure compensative e in particolare indennizzi erogati a fronte del mancato guadagno ed i costi aggiuntivi (perdite e/o danni) dovuti a sospensione temporanea dell'attività a causa di eventi climatici eccezionali, in assenza di perdite viene meno il presupposto per potervi accedere.

R2: Si rinvia ai contenuti del presente Avviso e, in particolare, con riferimento alle imprese con meno di tre anni di attività si precisa che per la valutazione della perdita di fatturato si prenderanno a riferimento i valori medi riferibili agli anni di esercizio.

FAQ 5

D: Tabella A2.1 codice intervento/azione ed operazioni attivate - negli spazi bianchi della tabella sopra citata non è chiaro cosa deve essere inserito.

R: L'Avviso di attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.1 – Azione 7 – Codice intervento 221707 prevede l'attivazione della sola operazione 31 (lett. b) pertanto nella Tabella A2.1 non occorre contrassegnare nessuna altra casella ad eccezione di quella relativa alla citata operazione.

FAQ 6

D: Tabella A2.4.1 costo totale dell'operazione - nella parte relativa all'istanza di sostegno (COSTO TOTALE) va inserito il fatturato medio su cui calcolare il 30% del contributo richiesto?

R: Nella colonna "COSTO TOTALE" della Tabella A2.4.1. va inserito il medesimo valore da riportare nella riga "TOTALE" della Tabella A2.4.2 alla colonna "Investimento In euro" della sezione "RICHIESTO".

La colonna "COSTO TOTALE" della Tabella A2.4.1 si riferisce infatti, al totale dell'investimento e dunque alla somma degli importi relativi alle voci di spesa "Altro (Compensazione)" e "Imprevisti (Spese generali)" richiesti nella Tabella A2.4.2.

Analogamente nella colonna "CONTRIBUTO RICHIESTO" della Tabella A2.4.1, va inserito il medesimo valore da riportare nella riga "TOTALE" della Tabella A2.4.2 alla colonna "Sostegno In euro" della sezione "RICHIESTO" e costituisce la somma degli importi relativi alle voci di spesa "Altro (Compensazione)" e "Imprevisti (Spese generali)" richiesti nella Tabella A2.4.2.

FAQ 7

D: Tabella A2.4.2 quadro economico dell'investimento Codice natura 7 - nella colonna RICHIESTO cosa va inserito alla voce INVESTIMENTO IN EURO e SOSTEGNO IN EURO?

R: Alla sezione "RICHIESTO", nella colonna "Investimento In euro":

- alla riga "Altro (Compensazione)" va inserito l'importo della compensazione pari al 30% del valore della perdita di fatturato dovuta alla sospensione dell'attività (calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa relativo agli anni 2021,2022 e 2023 che precedono l'anno 2024 in cui le attività sono state sospese);
- alla riga "Imprevisti (Spese generali)" va inserito l'importo forfettario per le spese generali fino al 7% del valore della compensazione. Indicazioni sono riportate nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Come chiarito al paragrafo 4.4 dell'Avviso (Misura del contributo pubblico) poiché l'intensità di aiuto per l'operazione 31 è pari al 100% della spesa ammissibile, nella colonna "Sostegno In euro" della sezione "RICHIESTO" per ciascuna voce di spesa vanno riportati gli stessi valori inseriti nella colonna "Investimento In euro".

FAQ 8

D: Tabella A2.5.1 INDICATORI DI RISULTATO RISPETTO ALLE AZIONI ATTIVATE - cosa va inserito nella colonna VALORE PREOPERAZIONE e nella colonna VALORE FINALE?

R: *Nella colonna "VALORE PREOPERAZIONE" va inserito quale baseline della singola operazione il valore "zero", mentre nella colonna "VALORE FINALE" va inserito il valore della produzione in termini di capacità produttiva potenziale (tonn/anno) mantenuta, in base alle specifiche dell'impianto, con il sostegno del FEAMPA. Il valore si riferisce quindi alla produzione potenziale (in tonnellate all'anno) che non è stata perduta in seguito all'attuazione dell'operazione.*

FAQ 9

D: Si richiede di precisare se sia ammissibile sul presente Avviso la compensazione delle perdite dovute alla predazione dei molluschi da parte del granchio blu la cui proliferazione in una determinata area potrebbe essere ascrivibile all'aumento della temperatura delle acque.

R: *L'Avviso in parola, nell'ambito della Programmazione FEAMPA 2021-2027, contribuisce all'attuazione dell'Azione 7 - Obiettivo Specifico 2.1 - intervento codice 221707. La finalità della presente iniziativa, in particolare, è quella di attuare misure compensative per ristorare il danno economico subito a causa di fenomeni naturali a forte variabilità. Coerentemente a quanto sopra, quindi, l'operazione prevede compensazioni ai molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale. Ciò che occorre, quindi, è la sussistenza – che dovrà essere oggetto della perizia redatta da un professionista abilitato – di un nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa: il danno deve essere conseguenza immediata dell'evento, senza interruzioni intermedie. Nel caso prospettato tale condizione imprescindibile evidentemente è assente dal momento che il nesso causale che si configura è solo indiretto.*